




Ordine dei
Dottori **Commercialisti**
e degli Esperti Contabili
di Napoli Nord



*Studio Commerciale Croce dott. Domenico
commercialista - revisore legale*

Circolare Clienti n. 28_2024

CIRCOLARI E NEWS

CANTIERI E PATENTE A CREDITI

Circolare sulla Patente a Crediti nei Cantieri Edili

Premessa:


La recente introduzione della Patente a Crediti nei Cantieri ha l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale e contributiva nel settore delle costruzioni, rafforzando la trasparenza e la tracciabilità nei rapporti tra committenti, appaltatori e subappaltatori. Si tratta di uno strumento che si integra con la normativa esistente, in particolare con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e il DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale).

1. Cos'è la Patente a Crediti nei Cantieri?

La patente a crediti è un sistema di valutazione fiscale e contributiva applicato alle imprese edili, basato su un meccanismo di crediti. Ogni impresa accumula crediti in base alla regolarità dei pagamenti fiscali e contributivi, alla corretta gestione delle ritenute e alla trasparenza nei rapporti di lavoro. Il committente può quindi verificare l'affidabilità di un appaltatore o subappaltatore sulla base del punteggio accumulato.

2. Funzionamento della Patente a Crediti:

Accumulazione di crediti: Ogni impresa del settore edile acquisisce crediti in base alla propria condotta fiscale e contributiva. Le imprese che ottemperano correttamente agli obblighi di versamento e trasmissione delle informazioni ottengono un punteggio positivo.



Valutazione del committente: Prima di procedere con l'affidamento di un appalto o subappalto, il committente è tenuto a verificare lo stato della patente a crediti dell'impresa attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate o altri canali autorizzati. Un punteggio elevato equivale a una maggiore affidabilità fiscale.

3. Obblighi per le imprese edili:

Fornitura del DURC e DURF: Anche con l'introduzione della patente a crediti, l'impresa edile deve continuare a fornire sia il DURC (per la regolarità contributiva) sia il DURF (per la regolarità fiscale) per partecipare a gare d'appalto e ottenere pagamenti.

Trasmissione delle deleghe di pagamento e ritenute: L'impresa deve trasmettere al committente le deleghe di pagamento relative alle ritenute fiscali e fornire l'elenco dei lavoratori impiegati, con il dettaglio delle ore lavorate e delle ritenute eseguite, soprattutto nei contratti superiori ai 200.000 euro.

4. Conseguenze per il committente:


Il committente che affida lavori ad imprese con una patente a crediti non in regola può essere chiamato a rispondere solidalmente per eventuali omissioni fiscali e contributive dell'appaltatore. Inoltre, è obbligato a sospendere i pagamenti se rileva irregolarità nella documentazione fornita.

La richiesta della patente a crediti va fatta online all'Ispettorato del Lavoro, ma fino al 31 ottobre si può inviare il modello di autocertificazione via PEC: si parte con una dotazione di 30, si può operare con un minimo di 15 e si può arrivare ad un massimo di 100 al rispetto di determinate condizioni. Sospensione fino a 12 mesi per morte o lesioni gravi.

In attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche sociali - n. 132 del 18 settembre 2024 - che introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a crediti, l'Ispettorato Nazionale del lavoro pubblica la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Napoli Nord



A decorrere dal prossimo 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente

indirizzo: <https://servizi.ispettorato.gov.it/>

In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, **occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva** concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, **tramite PEC, all'indirizzo** dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it **secondo il modello allegato.** Eventuali quesiti inerenti ai contenuti della circolare potranno essere inviati all'indirizzo e-mail: PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it.

Ambito di applicazione

Il provvedimento regola la modalità di richiesta della "patente a crediti" per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

La patente sarà obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, sia italiani che esteri. Possono quindi richiedere la patente sia le imprese stabilite in Italia, sia quelle stabilite in un altro Stato membro dell'UE (per le imprese non UE, è necessaria l'autocertificazione del possesso di documenti equivalenti riconosciuti dalla legge italiana).


Sono esonerati i fornitori di materiali e chi svolge prestazioni di natura intellettuale.

La domanda all'Ispettorato nazionale del Lavoro: **fino al 31 ottobre autocertificazione via PEC, poi domanda online.**

Per ottenere la patente, è necessario presentare una domanda online all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornendo documentazione relativa, tra l'altro, all'iscrizione alla Camera di Commercio, alla regolarità contributiva (DURC), alla conformità fiscale e alla designazione del responsabile della sicurezza. Con circolare n.4/2024, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha poi precisato che, in fase di prima applicazione dell'obbligo del



Ordine dei
Dottori **Commercialisti**
e degli Esperti Contabili
di Napoli Nord



possesso della patente e sin dal 23/9 è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva **dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo** dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

NB - La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e **vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.**

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Lo Studio resta a disposizione.